

[744/96] [8148/12] L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
NEL PROFESSIONISMO SPORTIVO
E LO SCIOPERO DEI CALCIATORI

1. È noto a quanti seguono il calcio, di certo lo sport più popolare in Italia, che in occasione delle gare programmate per la prima giornata del girone di andata del campionato di serie A 2011-2012 gli stadi sono rimasti chiusi per non essere i giocatori scesi in campo.

L'astensione dalle prestazioni agonistiche dei suddetti atleti — determinata dalla mancata sottoscrizione da parte della Lega nazionale professionisti serie A di un nuovo accordo collettivo che, dopo la scadenza del precedente, doveva regolare i rapporti tra società professionistiche della massima divisione e i loro giocatori — ha non solo originato aspre critiche da parte delle tifoserie dei diversi sodalizi sportivi (1), ma ha anche fornito occasione per duri e, talvolta, salaci commenti sul versante politico e del costume (2).

Non è certo questa la sede per tentare una impresa estremamente difficile quale quella di aggiungere qualcosa di nuovo a quanto è stato rimarcato dal circuito *mass mediatico* — attraverso dibattiti televisivi e articoli anche in prima pagina sui quotidiani nazionali — su di una tematica che, però, per non essere stata ancora sufficientemente scrutinata a livello ordinamentale, sollecita il giurista ad alcune riflessioni sulla libertà sindacale nel mondo dello sport, e più specificamente sulle numerose problematiche connesse all'esercizio dello sciopero dei calciatori che, minacciato in numerose occasioni, ha trovato attuazione una sola volta prima di quello di recente proclamato (3).

È stato più volte affermato che alla qualificazione, ad opera della l. 23 marzo 1981 n. 91, degli sportivi professionisti come lavoratori subordinati è correlata l'applicazione a tale categoria di lavoratori dei principi sindacali che consentono la formazione di associazioni private volte a garantire con l'esercizio dell'autonomia

(1) Per le vivaci reazioni e per le molteplici iniziative delle diverse tifoserie volte a contestare la condotta dei calciatori, cfr. MONDARINI, *Tifosi, un coro di rabbia* « Così non ci rispettano », in *Gazzetta dello sport*, 27 agosto 2011, 5, che riporta tra l'altro parte di un comunicato dei tifosi organizzati del Genova, nei seguenti termini « Noi che siamo operai cassintegrati, ricercatori sui tetti, studenti che gridano per strada, famiglie che devono contare gli spiccioli prima di mettere al mondo dei figli, con debiti di trent'anni con la banca per comprare un piccolo appartamento in periferia [...] quasi come una beffa, ci vediamo insultati da gente baciata dalla fortuna, i cui figli e pronipoti vivranno nell'agio [...] È lo sciopero degli indegni del pallone ».

(2) Nello stigmatizzare lo sciopero, FELTRI, *Se i calciatori imitano la CGIL*, in *Il Giornale*, 25 agosto 2011, 29, si chiede tra l'altro parlando dei calciatori « Si rendono conto che il popolo li considera dei bamboccioni viziati e lautamente retribuiti e, quindi, autorizzati a ricorrere allo sciopero come metalmeccanici precari? ».

(3) Il primo dei due scioperi che ha determinato lo *stop* del calcio risale al 16-17 marzo 1996, anche esso proclamato per il rinnovo del contratto collettivo, mentre la prima minaccia di astensione, datata l'11 maggio 1969, riguardava l'ipotesi di riduzione degli stipendi del 40 per cento per chi non avesse raggiunto un determinato numero di presenze nelle competizioni.

collettiva livelli minimi ed inderogabili di tutela delle condizioni lavorative (4). Già in epoca risalente — in cui era ancora controversa la natura del rapporto lavorativo del professionista sportivo — un'autorevole dottrina sempre sul presupposto della natura subordinata, seppure con carattere di specialità, del suddetto rapporto sportivo aveva affermato che nel nostro Paese fosse consentito costituire — come avveniva in altri Stati — organizzazioni sindacali a tutela delle diverse categorie dei professionisti dello sport e che i rapporti di lavoro tra questi ultimi e le società ben potessero essere sottratti alla regolamentazione federale per essere disciplinati nella parte normativa ed economica dalla contrattazione collettiva (5).

2. È stato puntualmente osservato in un'ottica generale come proprio il movimento sindacale nel mondo dello sport abbia dato un decisivo apporto alla promozione e al sostegno dell'intervento legislativo, oltre che alla elaborazione del suo contenuto, ed è stato anche evidenziato come l'iniziativa sindacale è destinata — in tutti i settori in cui si estende l'ambito di operatività della l. n. 91, cit. — a configurare la concreta disciplina dei rapporti di lavoro sportivo (6). A conforto di tali considerazioni si è rimarcato anche come la previsione fondamentale — che in modo più comprensivo direttamente inserisce il diritto sindacale nella materia scrutinata — sia quella contenuta nel comma 1 dell'art. 4 l. n. 91, cit., che riguarda la stipulazione di un accordo per la predisposizione di un contratto tipo, cui devono uniformarsi i contratti individuali tra le società e i professionisti sportivi (7). Tutto ciò in un sistema normativo che, caratterizzato dalla forza espansiva degli accordi tra federazioni e rappresentanze sindacali delle diverse categorie, attesta un sicuro ed esplicito riconoscimento dell'associazionismo nel mondo dello sport, la cui azione è destinata ad affermarsi con sempre maggiore intensità anche al di fuori del piano negoziale sino ad approdare in un futuro più o meno prossimo a forme di incisivo coinvolgimento nell'intero assetto organizzativo dell'attività sportiva (8).

Un iter argomentativo sulle tematiche da affrontare, che non voglia essere

(4) Per tale opinione, cfr., per tutti, SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino 2004, 153 ss.

(5) In tali sensi, cfr. MAZZONI, *Libertà sindacale e contrattazione collettiva nel rapporto di lavoro sportivo. Il rapporto di lavoro nello sport*, Milano 1965, 259 ss.

(6) Per tali considerazioni, cfr.: DE CRISTOFARO, L. 23 marzo 1981, n. 91. *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 584; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *Spunti in tema di sciopero dei calciatori*, in *Studi in memoria di Domenico Napoletano*, Milano 1986, 399 ss.

(7) Così, DE CRISTOFARO, *loc. cit.*, secondo cui l'espressione legislativa « categorie interessate », che chiude il comma 1 dell'art. 4 l. n. 91, cit., sta a indicare la mancanza di limiti soggettivi all'estensione della libertà di organizzazione sindacale, sicché ciascuna delle figure contemplate dall'art. 2 della suddetta legge — senza alcuna esclusione di quelle da aggiungere in futuro a seguito di interpretazioni integrative dell'attuale elenco — è riconducibile alla previsione del comma 1 dell'art. 4.

(8) Così, VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in questa *Rivista*, 1993, II, 215 s., cui *adde* DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 581, che sottolinea come la previsione legislativa di uno spazio in cui viene a trovare esplicazione elettiva la forza creatrice del contratto collettivo costituisce il sicuro fondamento positivo di un processo di progressiva espansione del raggio d'azione delle associazioni sindacali non soltanto sul piano negoziale — attinente alla disciplina del rapporto di lavoro sportivo — da conseguirsi anche attraverso l'eventuale impulso della formula « dell'intesa », da promuovere ben oltre il ristretto orizzonte dell'art. 8 l. n. 91, cit., dove è espressamente contemplata ma anche attraverso forme di consultazione — con poteri di controllo anche solo indiretto — sulla stessa gestione delle società sportive.

A dimostrazione del ruolo espansivo nello sport dell'associazionismo sindacale, cfr., da ultimo, SANINO, VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova 2111, 156 ss., che evidenziano la presenza del principio democratico anche all'interno delle federazioni sportive e degli organi direttivi del CONI a seguito dell'introduzione di un sistema di elezione — da parte dei loro colleghi — di una quota di componenti

sommario, induce a sottolineare che i principi generali elaborati in ordine alla libertà sindacale e alla contrattazione collettiva non risultano sempre esportabili automaticamente nel mondo dello sport.

È sicuro, invero, che nel lavoro sportivo deve trovare applicazione il disposto dell'art. 2077 c.c., che consente di derogare al contratto collettivo in senso favorevole al singolo lavoratore vietando di contro deroghe *in peius* (9); ed è altrettanto certo che non è configurabile un unico possibile livello di contrattazione, e cioè quello nazionale di categoria finalizzato alla stipulazione del contratto tipo, perché oltre alla stipulazione di tale contratto la libertà sindacale nel settore sportivo consente che le disposizioni contenute nel contratto di categoria possano essere seguite poi a livello di singole società da una contrattazione integrativa (10).

È tuttavia innegabile che il sindacalismo sportivo presenta anche caratteri peculiari in ragione proprio della specialità del rapporto di lavoro. A dimostrazione di ciò è sufficiente ricordare come mentre i contratti comuni vincolano soltanto gli iscritti al sindacato stipulante in ragione della mancata attuazione dei principi di cui all'art. 39 cost., l'accordo collettivo nel settore sportivo è dotato di efficacia *erga omnes* per trovare compiuta applicazione con riferimento a tutti gli appartenenti alla categoria interessata, anche se tale efficacia è conseguenziale all'obbligatoria iscrizione delle società sportive alle rispettive federazioni, in cui si è ravvisato da alcuni un concreto limite alla libertà sindacale, intesa come libertà di aderire o non aderire ad alcun sindacato o di costituire più sindacati per una stessa categoria (11).

A tale aspetto, di certo positivo in termini di certezza della regolamentazione dei rapporti lavorativi, il sindacalismo nello sport ha sempre unito l'ulteriore vantaggio — non riscontrabile in numerose altre aree lavorative — di gratificare (sia negli sport di squadra che in quelli individuali) quanti eccellono per la loro professionalità con un sistema che, basandosi sulle regole del mercato (seppure con i suoi non certo rari eccessi), risulta sotto vari aspetti preferibile ad una regolamentazione delle relazioni industriali che invece — con ingiustificati irrigidimenti e con consistenti riserve sulla doppia contrattazione — non si è dimostrata capace di parametrare il trattamento economico e normativo del singolo lavoratore ai suoi effettivi meriti, con una conseguente mortificazione della personalità di ciascuno e del suo produttivo impegno lavorativo (12).

di atleti e tecnici, rispetto alla cui scelta l'associazionismo sindacale finirà per assumere di certo un ruolo non trascurabile.

(9) Cfr., per tale opinione, tra gli altri: SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 159; VIDIRI, *op. ult. cit.*, 215; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 588; e, infine, BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, 18, che osservano tra l'altro come la tendenziale connessione delle clausole migliorative con particolari qualità professionali e personali del lavoratore riceva una giustificata esaltazione nell'ambito del lavoro sportivo, laddove il trattamento di miglior favore spesso riflette la posizione di prestigio acquisita dagli atleti a seguito di ripetuti sacrifici.

(10) Così, SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 158; cui *adde* DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 593, che si richiama al principio della libertà sindacale per escludere la necessità dell'approvazione da parte delle federazioni del contratto integrativo ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 91, cit.

(11) Così, BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. ult. cit.*, 16. *Contra*, DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 584; SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 156 s., la quale rileva che l'esistenza di fatto di un sindacato unico, tanto dalla parte dei datori di lavoro quanto da quella dei lavoratori, è da far risalire unicamente alla sostanziale omogeneità degli interessi all'interno di ciascuna categoria e non è escluso né è impedito che, in futuro, per entrambe le parti si creino le condizioni per un pluralismo sindacale.

(12) È noto come per evitare degli eccessi nel settore calcistico sia stato suggerito da più parti un tetto agli ingaggi dei giocatori che si accompagni a un incremento dei vivai delle società sportive, al fine di moralizzare il mercato e nello stesso tempo di costituire una valida alternativa — anche in ragione di un rafforzamento delle squadre nazionali — al trasferimento di già affermati atleti all'estero per più

L'indicato accostamento tra il sindacalismo nello sport e quello nelle restanti realtà produttive del Paese, che può sembrare ingiustificato per la non omogeneità tra le categorie dei lavoratori rappresentati, risulta invece significativo sotto molti aspetti se si prendono in considerazione gli enormi introiti delle società calcistiche di serie A e dell'indotto che intorno ad esse ruota, soprattutto in ragione dei diritti televisivi venduti, delle sponsorizzazioni, del *merchandising* e dei proventi derivanti dalla pubblicità (13).

Al riguardo non può farsi a meno di rilevare come proprio motivi di carattere economico spiegano la necessità della forma scritta degli accordi collettivi dello sport, imposta dalla lettera dell'art. 4 l. n. 91, cit. — forma invece non necessaria per i restanti tipi di contrattazione sindacale (14) — perché tale forma consente alle federazioni nazionali sportive di esercitare un severo controllo sul contenuto di detta contrattazione e degli accordi-tipo che, con il condizionare la partecipazione delle squadre ai campionati all'esito positivo dell'esame dei bilanci, garantisce una corretta gestione delle società e per l'effetto una efficace tutela dei crediti da esse assunti verso i terzi e verso i propri dipendenti, riducendo in tal modo il pericolo di insolvenze riscontrabili sovente in altri settori del lavoro dipendente (15).

3. Il diritto di sciopero nell'assenza di leggi volte a dettarne le regole — assenza non ricorrente nel settore dei servizi pubblici essenziali per i quali è stata emanata la l. 12 giugno 1990 n. 146 (poi modificata con l. 11 aprile 2000 n. 83) — è stato, per quanto attiene alla regolamentazione del suo esercizio, devoluto alla dottrina ed alla giurisprudenza, che ne hanno determinato anche i confini (16).

Per questa via sono stati rinvenuti limiti (esterni) allo sciopero nel rispetto di altri diritti — pur essi costituzionalmente tutelati (diritto alla vita, all'incolumità delle persone, all'integrità del patrimonio dell'azienda ecc.) — la cui osservanza ne rende infatti legittimo l'esercizio (17).

lauti guadagni con l'ingresso nella prima squadra di giovani promettenti, cui fornire l'opportunità di affinare le loro capacità tecniche attraverso una loro significativa e non occasionale partecipazione alle gare ufficiali.

In dottrina, sul tema, cfr. SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 121, che rileva l'opportunità della fissazione di tetti retributivi per i campioni più celebri per scongiurare il pericolo che il continuo aumento dei costi degli atleti travolga l'intero sistema sportivo con il rafforzamento della tendenza per cui soltanto pochi club più ricchi sarebbero in grado di allestire squadre competitive, con un'evidente alterazione della regola concorrenziale nell'organizzazione dei campionati.

(13) In generale sulle sponsorizzazioni e sulle altre forme dei diritti di sfruttamento delle manifestazioni sportive, v., da ultimo, SANINO, VERDE, *op. cit.*, 304 ss. nonché 389 ss.

(14) Cfr., al riguardo, Cass., sez. un., 22 marzo 1995 n. 3318 (in questa *Rivista*, 1995, I, 2750; in *Foro it.*, 1995, I, 1138), secondo cui in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta, e in applicazione del principio generale della libertà di forma — in base al quale le norme che prevedono che determinati contratti o atti debbano essere realizzati con determinate forme sono di stretta interpretazione, insuscettibili, cioè, di applicazione analogica — l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, cui *adde* Cass. 10 novembre 1997 n. 11111.

(15) In ordine ai controlli cui sono sottoposte le società sportive professionistiche cfr. l'art. 10 l. n. 91, cit. (che rende obbligatoria per esse in deroga all'art. 2488 c.c. la nomina del collegio sindacale) nonché l'art. 12 (che al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati attribuisce alle federazioni i necessari controlli) e infine l'art. 13 della stessa legge (che riconosce alle federazioni il potere di denuncia ex art. 2409 c.c. nei riguardi delle suddette società).

(16) Così, SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 162.

(17) Cfr., in questi termini, soprattutto la giurisprudenza di legittimità degli anni Ottanta e precisamente: Cass. 30 giugno 1980 n. 711 (in questa *Rivista*, 1980, I, 803, con nota di DELL'OLIO, *Sciopero e impresa*; in *Mass. giur. lav.*, 1980, 176, con note di SIMI, *Sui limiti all'esercizio del diritto di sciopero*, e di RIVA SANSEVERINO, *Diritto di sciopero, produzione e produttività*, p. 557); e, successivamente, tra le altre: Cass. 26 giugno 1987 n. 5686; Cass. 24 gennaio 1981 n. 568 (in questa *Rivista*, 1981,

Con riguardo alla materia scrutinata — e limitando l'esame solo ad alcune delle numerose tematiche scaturenti dallo sciopero dei giocatori — va in primo luogo evidenziato come lo sciopero, pur incontrando di certo pur esso limiti in diritti a copertura costituzionale, presenti però una propria autonomia in ragione della collocazione del rapporto di lavoro sportivo oltre che all'interno della legislazione statale anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

E proprio tale sovrapporsi di normative, aventi diversi ambiti operativi e una diversa forza cogente, può contribuire — nonostante che l'esercizio dell'attività sportiva non rientri nei servizi per i quali è obbligatoria l'autoregolamentazione — a limitare il pericolo che in futuro si possano verificare altri scioperi capaci di minare la stessa credibilità dello sport professionistico. A tale risultato — come è stato in epoca risalente osservato, — si potrebbe pervenire attraverso la inclusione, negli accordi triennali stipulati dalle parti collettive, di regole comportamentali (attinenti ad esempio a sistemi di composizione preventiva del conflitto, anche con il ricorso a pareri esterni al mondo sportivo di esperti in diritto e con la determinazione di modalità di un congruo preavviso dello sciopero), che potrebbero divenire vincolanti per tutti i calciatori professionisti in virtù dell'obbligo di uniformare — ai sensi dell'art. 4 l. n. 91, cit. — il contratto individuale di lavoro allo schema del contratto tipo a sua volta predisposto in conformità dell'accordo collettivo (18).

I principi giurisprudenziali volti a legittimare ogni forma di astensione collettiva, indipendentemente dall'entità del danno arrecato al datore di lavoro, non sembrano poi estensibili *tout court* nel settore del calcio, essendo, ad esempio, consentito muovere consistenti dubbi sulla legittimità dello « sciopero a sorpresa », attuato cioè dagli atleti in occasione di una gara ufficiale o nel corso del suo svolgimento. E invero la clausola generale di correttezza e buona fede sembra ostare a che un numero spesso consistente di tifosi venga tradito nelle sue legittime aspettative, subendo dei danni anche a livello economico. Per di più non è certo relegabile ad un pericolo del tutto astratto l'eventualità che la proclamazione dello sciopero e le specifiche modalità del suo esercizio possano determinare una minaccia all'ordine pubblico e all'incolumità fisica delle persone (19).

E ancora la specificità del rapporto di lavoro dei calciatori porta a condividere l'opinione secondo cui se lo sciopero impedisce lo svolgimento di una partita ufficiale (settimanale o infrasettimanale) di campionato la perdita della retribuzione a carico degli scioperanti non va commisurata unicamente a una sola giornata, ma si estende all'intero periodo nel corso del quale si sono svolte le sedute di allenamento e di preparazione. Risulta infatti evidente come la prestazione dei calciatori, a differenza dei comuni rapporti lavorativi nei quali ogni prestazione ha di regola una propria rilevanza autonoma e — se espletata in archi temporali di eguale durata — presenta un'utilità pressoché costante per il datore di lavoro, nel settore in esame la prestazione resa in gara si esprime invece in tutta la sua utilità solo in quanto preceduta da un'attività propedeutica, quale quella che il calciatore svolge durante le sedute di allenamento, alla cui partecipazione è tenuto ai sensi del

I, 2307, con nota di PERA, *Perdurante travaglio della giurisprudenza sui limiti di ammissibilità dello sciopero*).

(18) Cfr. in tali termini esatti BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *Spunti in tema di sciopero dei calciatori*, cit., 404 s., i quali sottolineano anche che nell'ipotesi di inosservanza delle regole così stabilite gli effetti sanzionatori si identificerebbero con le conseguenze di tipo civilistico derivanti dall'inadempimento contrattuale.

(19) Per tale considerazione, cfr. SPADAFORA M.T., *lc. ult. cit.*

disposto dell'art. 3, comma 2, lett. b, l. n. 91, cit., proprio in ragione delle successive gare ufficiali (20).

Sotto altro versante non si rinvencono ostacoli a che nella materia in esame trovino applicazione i principi fondanti dell'ordinamento sindacale.

Così sono sanzionabili ai sensi dell'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 tutte le condotte delle società sportive dirette a impedire o limitare il diritto di sciopero, il che non significa che alle società sportive — come a tutti i datori di lavoro — non sia consentito limitare i danni patrimoniali derivanti dallo sciopero con l'apporto dei dipendenti che non vi hanno aderito. Ne consegue che calciatori che intendono scioperare possono essere sostituiti nelle gare ufficiali da altri tesserati (giovani della squadra o « fuori rosa ») non aderenti all'astensione lavorativa, anche al fine di evitare le gravi sanzioni che l'ordinamento sportivo commina per le ipotesi di mancata effettuazione delle partite programmate (21).

4. Il diritto sportivo deve essere oggi considerato come una materia interdisciplinare che, proprio per assumere, come già detto, un'innegabile rilevanza sul piano socioeconomico, abbisogna del riconoscimento, nell'ambito della scienza giuridica, di un posto di maggior riguardo rispetto a quello sinora mostrato dal mondo accademico (22).

E proprio a conforto delle considerazioni svolte sinora può farsi riferimento alle motivazioni che hanno originato — in quella che doveva essere la prima giornata del campionato 2011-2012 di serie A — lo sciopero dei calciatori, presentato poi — con un'operazione di abilità semantica e al fine di occultare quello ritenuto da tutti un vero e proprio autogol ai danni di tutte le componenti del professionismo sportivo — come un mero « slittamento » della prima giornata di campionato.

È noto che l'astensione dei calciatori dal rendere le proprie prestazioni agonistiche, è stata originata dalla mancata sottoscrizione di un nuovo contratto di categoria dopo la scadenza del precedente. Ciò è a sua volta dipeso da due ragioni. Da una parte i calciatori pretendevano che facesse carico sulle società sportive il pagamento del c.d. « contributo di solidarietà » (introdotto con il d.l. n. 138 del 2011 e poi abolito in sede di conversione in legge) che avrebbe dovuto, al fine di ridurre il grave deficit di bilancio del nostro Paese, essere parametrato sull'entità dei redditi percepiti dai singoli lavoratori subordinati (se superiori cioè ai novanta o cento-cinquantamila euro l'anno). Dall'altra, gli stessi calciatori pretendevano che in sede di contrattazione collettiva venisse regolata la posizione lavorativa dei c.d. « fuori rosa » (cioè degli esclusi dalla rosa dei titolari chiamati alla partecipazione delle

(20) Per tale opinione, v., *amplius*, BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. ult. cit.*, 413 ss.; cui *adde* PAPALEONI, *Riflessioni sul caso Bosman e sullo sciopero dei calciatori*, in *Verso un nuovo ordinamento sportivo* (Atti della Giornata di studio in occasione della consegna dei premi Artemio Franchi 1995), Firenze 1996, 103, secondo il quale la tesi che in caso di sciopero la retribuzione non vada limitata solo alla giornata di astensione dalla competizione sportiva trova conforto anche nell'indirizzo dottrinario e giurisprudenziale, secondo il quale anche in caso di sciopero parziale debba escludersi l'intera retribuzione nei casi in cui la residua prestazione non sia proficuamente utilizzabile.

(21) Così BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. ult. cit.*, 405 ss.

(22) Per quanti si interessano da decenni di diritto sportivo non può che manifestarsi il rimpianto che dal vastissimo panorama delle pubblicazioni giuridiche sia scomparsa — e proprio in tempi nei quali il nostro professionismo sportivo come quello degli altri Paesi si apriva gradatamente a una circolazione di uomini e di idee senza barriere geografiche — la *Rivista di diritto sportivo*, che tanto ha contribuito per l'apporto culturale fornito da illustri giuristi alla piena presa di coscienza della scientificità di una materia per molto tempo ingiustamente oggetto di scarsa attenzione anche dalla dottrina giuslavoristica.

gare ufficiali) nel senso di vietare alle società sportive (e per esse all'allenatore e allo *staff* tecnico), di disporre per questi ultimi allenamenti o sedute di preparazione atletiche differenziati nel tempo e nelle modalità da quelli stabiliti per la squadra ufficiale.

È a tutti apparso evidente — anche sulla base del circuito mass-mediatico — come alla soluzione dei temi in discussione si intendesse pervenire in un'ottica sindacale conflittuale, in cui ciascuna delle parti cercava, soprattutto sulla base della propria forza contrattuale, di ottenere i risultati sperati e in cui, conseguentemente, i profili giuridici delle questioni hanno finito per avere un ruolo residuale invece che la dovuta rilevanza.

Al riguardo — anche se non più attuale per quanto sopra detto — l'esame della prima delle cause all'origine dello sciopero appare utile per accrescere la consapevolezza che una maggiore linearità e affidabilità dei comportamenti nel mondo dello sport non può che passare attraverso un maggiore rispetto delle norme giuridiche che lo regolano. Nel caso di specie la decisione sulla domanda volta ad addossare il contributo di solidarietà sulle società sportive — anche a seguito di accordo sul punto delle parti in contesa — e non invece sui singoli giocatori doveva essere decisa alla stregua dell'indirizzo consolidato, e risalente nel tempo, dei giudici di legittimità, che hanno affermato che il patto, con cui il datore di lavoro (nel caso, la società sportiva) e un proprio dipendente (nel caso, il calciatore), stabiliscano che le ritenute incidenti sugli importi retribuiti dovuti al secondo debbano far carico sul primo, integra un regolamento privato d'interessi cui non può essere riconosciuta validità (23).

E con un analogo approccio giuridico per quanto attiene alla tematica dei «fuori rosa», andava rimarcato come non possa negarsi alle società sportive — e per esse agli allenatori delle squadre — il diritto di scegliere liberamente e senza condizionamento alcuno le modalità degli allenamenti, perché il calcio, come gli altri sport di squadra, richiede per raggiungere il successo nelle competizioni — al di là delle pur necessarie doti individuali degli atleti — anche una loro reciproca conoscenza, acquisita con una continua frequentazione negli allenamenti capace di agevolare gli automatismi nei movimenti, una stessa visione del gioco e l'applicazione di schematismi tattici ripetutamente collaudati. Risultati questi più facilmente raggiungibili con una preparazione differenziata tra i calciatori titolari e i «fuori rosa». Né in contrario, a fronte di ragionevoli scelte di carattere tecnico, può osservarsi che tutto ciò finirebbe per tradursi per numerosi atleti, se non in una forma di *mobbing*, quanto meno in un demansionamento, conseguente talvolta a celate ragioni di carattere disciplinare o a mera convenienza economica (24). E invero la mera possibilità del verificarsi di finalità elusive non può tradursi nel generale disconoscimento dei poteri datoriali di organizzazione dell'attività sportiva, essendo, se provate, le condotte lesive della dignità e professionalità di ogni singolo calciatore sanzionabili, oltre che in sede di giustizia sportiva, anche davanti

(23) Così, tra le altre, Cass. 20 giugno 1983 n. 516; Cass. 9 dicembre 1981 n. 6507 (in *Not. giur. lav.*, 1091, 6507; in *Mass. giur. lav.*, 1982, 192), cui *adde* Cass. 31 ottobre 2005 n. 21201, per l'illegittimità in tema di Iva di un patto tra le parti che incida sulla titolarità passiva del debito di imposta.

(24) Al riguardo va rilevato come l'allontanamento di un giocatore, pure di valore, dalla prima squadra sia stato talvolta utilizzato per indurlo al completo rispetto del contratto di lavoro nonché per ostacolare trasferimenti di proprietà che, graditi allo sportivo professionista, siano stati però giudicati dalla società economicamente poco convenienti.

al giudice ordinario, nel rispetto del riparto della giurisdizione di cui alla l. 17 ottobre 2003 n. 280 (25).

5. A ben vedere l'insufficiente considerazione dei profili giuridici delle questioni trattate va vista sul piano fattuale, come un effetto da non considerarsi raro, di un ordinamento separato, come quello sportivo, che per il pericolo che si verificano ingiuste invasioni di campo da parte dell'ordinamento statale è tendenzialmente portato a un'assoluta difesa della libertà di autoregolamentazione dei propri conflitti interni, sì da tradursi talvolta in una violazione di norme, che se disattese, si tradurrebbero — in ragione dello spessore degli interessi tutelati — in un *vulnus* ai principi fondanti di uno stato di diritto (26).

Ma i recenti eventi inducono anche a più generali riflessioni sulla tenuta della l. n. 91, cit. e su tutta la vigente disciplina sul professionismo sportivo.

È innegabile che nell'immaginario collettivo il ricorso allo sciopero sia apparso — non senza ragioni anche per la natura delle pretese avanzate — come abuso di un diritto che, sorto per la tutela delle parti deboli del rapporto lavorativo e tradizionalmente funzionalizzato a migliorarne il trattamento economico e normativo, è stato esercitato nel caso in esame da una categoria, quella dei calciatori di serie A che, in comparazione con tutti gli altri dipendenti, è di certo la meglio retribuita, tanto che alcuni di essi per il loro valore tecnico e la notorietà acquisita possono raggiungere — come talvolta è accaduto — posizioni economiche sinanche più rassicuranti di quelle di alcuni presidenti di club sportivi, anche perché a differenza di questi ultimi non operano come imprenditori rischiando grossi capitali.

E ciò induce anche quelli che in passato hanno rifiutato tesi volte a negare la natura subordinata dei calciatori professionisti (27) a prendere in seria considerazione — stante il mutato contesto in cui essi operano e il reticolato delle forti tutele e garanzie, a livello normativo ed economico, ad essi riconosciute — una riforma della l. n. 91, cit., che qualifichi e regoli il rapporto del professionista sportivo come

(25) Su tale legge v., per tutti: SANINO, VERDE, *op. cit.*, 621; SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 191 ss.

In tema di riparto della giurisdizione in materia di controversie sportive, v., da ultimo, in giurisprudenza: C. cost. 11 febbraio 2011 n. 49, in questa *Rivista*, 2011, I, 1145, che ha dichiarato l'infondatezza — in riferimento agli art. 3, 103 e 113 cost. — della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b, e 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220 (conv., con mod., in l. 17 ottobre 2003 n. 280), nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendoli al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo incidendo su diritti soggettivi e interessi legittimi; tali norme, infatti, devono essere interpretate nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia inciso anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta a ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.

(26) Sui rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale nell'evoluzione normativa, cfr. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Milano 2000, 1-35; e, più di recente, DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in *La giustizia sportiva* a cura di P. MORO, Forlì 2004, 84, che evidenzia come il mito dell'impenetrabilità statale dello sport entrò in crisi a decorrere dagli anni Settanta allorché cominciarono a confluire nello sport, e segnatamente nel calcio, interessi di ordine economico e lavoristico, che ricevevano tutela primaria e irrinunciabile nell'ordinamento generale, e allorché i tesserati e gli affiliati presero man mano coscienza che nessuno *status* endoassociativo poteva far velo al diritto, loro costituzionalmente garantito quali cittadini, di rivolgersi alla magistratura per la tutela delle loro ragioni.

(27) Cfr. al riguardo, per tutti, VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 234 ss.

« lavoro autonomo », previa un'attenta e utile rivisitazione dei numerosi approdi cui erano pervenute la dottrina e la giurisprudenza prima della l. n. 91, cit., il cui testo definitivo — come è opportuno al riguardo ricordare — nel qualificare come « subordinato » il rapporto in esame ha finito per operare un rapido e non previsto ribaltamento delle tesi, che patrocinare in sede di dibattito parlamentare erano, sin dall'inizio, ispirate all'idea-base del lavoro autonomo (28).

GUIDO VIDIRI

(28) Per un sintetico *excursus* sul dibattito dottrinario teso a individuare la qualificazione più adeguata del rapporto di lavoro sportivo professionistico, cfr. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in *Diritto dello sport* (Autori vari), Firenze 2004, 159.

Per l'opinione favorevole a modificare la l. n. 91, cit. al fine di disciplinare il rapporto dello sportivo professionista sulla base della normativa del lavoro autonomo cfr., per tutti, D'HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Dir. lav.*, 1988, 270 s.; GIUGNI, *La figura dell'atleta nella legge 91/81: verifica di attualità e prospettive di riforme*, ivi, 321, che, pur riconoscendo l'opportunità di configurare l'atleta come lavoratore autonomo, ha però affermato di avere avuto l'occasione di verificare che quasi dovunque il calciatore è considerato lavoratore subordinato.

Per puntuali anche se succinti riferimenti di diritto comparato sulle diverse regolamentazioni del rapporto di lavoro sportivo dei Paesi dell'America latina e di quelli dell'Europa, cfr. SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 50 e nt. 20, che segnala anche come in Europa accanto a legislazioni che si muovono, come quella italiana, nel senso della subordinazione non mancano in altri Paesi proposte maggiormente propense a configurare il suddetto rapporto di lavoro professionistico come autonomo, in considerazione delle difficoltà applicative della legge generale sul diritto del lavoro subordinato nonché dell'esigenza di sgravare le società sportive dagli oneri contributivi e fiscali connessi alla configurazione del rapporto come subordinato.